

Legge regionale 15 febbraio 2000 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Sezione I

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Art. 21

(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999 in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

<<5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.

5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.>>.

Art. 22

(Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti a gas)

1. Per l'anno 1999 e per gli anni successivi, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, e dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, e da ultimo modificato dall'articolo 49 della legge regionale 13/1998, devono pervenire entro il 15 dicembre.

2. All'articolo 1, comma 27, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, dopo le parole <<impianti di edifici

scolastici>> sono aggiunte le parole <<siti in qualsiasi

Comune della regione>>.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 4/1999, come

modificato dal comma 2, è differito, per l'anno 1999, al 31 dicembre.